



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Decreto n.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la delibera n. 1048 del 26/11/2020 del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera n. 49 del 09/02/2021 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 68 del 25/02/2021 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 280 del 18/03/2021 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. Emanare il sotto riportato Regolamento d'Ateneo per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali d'Ateneo:

“REGOLAMENTO PER LA STIPULA ED IL MONITORAGGIO DI CONVENZIONI, CONTRATTI, ACCORDI QUADRO E INTESE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI D'ATENEIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni, di contratti, di accordi quadro e di intese in conformità ai principi generali del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo e di quanto previsto dall'art. 9 dello stesso, dall'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013-
2. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle convenzioni, ai contratti, agli accordi quadro ed alle intese aventi ad oggetto le attività ed i servizi configurabili quali prestazioni conto terzi, per quanto non prescritto dall'apposito vigente Regolamento per le Prestazioni Conto Terzi.
3. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutta l'Università ovvero parti rilevanti della stessa, da attuare nel medio o lungo periodo, possono essere stipulate con soggetti pubblici o privati convenzioni quadro che rinvino per la loro attuazione a successivi specifici contratti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

4. Le norme del presente Regolamento sono, inoltre, indirizzate ad assicurare l'omogeneità delle procedure, di cui al precedente comma 1, di tutte le strutture dell'Università al fine di ridurre i tempi dei procedimenti istruttori.
5. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, si muove per interpretare i processi di cambiamento, comunitari e nazionali, del sistema legislativo, sociale, culturale, politico, tecnologico, industriale ed economico che richiedono, anche, forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, siano essi italiani o esteri.
6. A tal fine l'Università:
 - a. promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche;
 - b. pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca;
 - c. svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio per conto o favore di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Definizioni

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte attraverso rapporti rientranti, prevalentemente, nelle seguenti tipologie:
 - a. **Contratto**: atto giuridico che consiste nell'accordo scritto tra due o più soggetti, tra i quali vi è un rapporto giuridico essenzialmente di carattere patrimoniale, che può essere bilaterale o plurilaterale, come si ricava dall'Art. 1321 del Codice Civile;
 - b. **Convenzione**: denominata anche patto o accordo, è un elenco di regole e di diritti aventi natura contrattuale tra due o più soggetti, pubblici e privati, con il quale gli stessi regolano aspetti di comune interesse (patrimoniali e non) ovvero intendono assumere specifici obblighi che si impegnano a rispettare e a fare rispettare senza che, di norma, sia necessaria, per la sua attuazione, la sottoscrizione di ulteriori atti negoziali;
 - c. **Accordo quadro**: detto pure convenzione quadro, è un atto avente come finalità l'instaurazione, fra le parti, di una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione. Tali atti rinviano la disciplina operativa a successivi specifici accordi detti accordi/convenzioni attuative che, in ogni caso, richiameranno e rispetteranno quanto già stabilito nella convenzione quadro.
 - d. **Intese**: documenti legali, sotto forma di lettere di intenti o protocolli d'intesa o manifestazioni di interesse, che contengono accordi di carattere generale privi di impegni specifici e vincolanti, con i quali le parti manifestano il reciproco interesse a collaborare. La realizzazione delle attività perviste è rimandata alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 3 – Criteri generali

1. Le proposte di stipula di convenzioni, di contratti, di accordi e intese possono essere avanzate da tutte le Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative di Ateneo o su richiesta di Soggetti proponenti quali enti terzi, pubblici o privati, nei limiti delle finalità istituzionali dell'Università, nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti di Ateneo.
2. Le attività oggetto dei rapporti che si stipulano sono svolte, di norma, con apposita prestazione d'opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture e, solo per motivate



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo anche attraverso apporto finanziario da parte dell'Ateneo.

3. Si esclude l'assegnazione di spazi dell'Ateneo a soggetti terzi per lo svolgimento dei rapporti che si stipulano, fatti salvi casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa:

- a. individuazione dei locali;
- b. parere favorevole della Struttura universitaria che dispone degli spazi;
- c. nulla osta, dell'Ufficio preposto al Patrimonio, in ordine al rispetto della normativa e dei Regolamenti d'Ateneo vigenti in materia;
- d. apposita pattuizione in merito all'uso degli spazi e al rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali, alla stima dell'eventuale uso delle utenze, dei servizi, e così via.

4. La stipula di convenzioni, di contratti, di accordi e di intese è subordinata all'individuazione di una o più strutture universitarie interessate all'oggetto del rapporto.

5. Ogni Struttura o Soggetto proponente accompagna i progetti di convenzioni, contratti, accordi e intese con relazioni contenenti gli elementi utili a supporto della proposta come indicati all'art. 4, comma 2, lettera a).

6. In relazione all'oggetto del rapporto, i Responsabili delle Strutture che propongano collaborazioni con enti esterni, valuteranno, preliminarmente, anche la possibilità di partecipazione di altre Strutture dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Senato Accademico, secondo le competenze attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti, possono, in ogni caso, valutare la possibilità e l'opportunità di coinvolgere, nelle attività, altre Strutture d'Ateneo.

7. I rapporti disciplinati dal presente Regolamento devono prevedere il seguente contenuto:

- a. i soggetti contraenti, con indicazione della denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA, rappresentanti legali e dati anagrafici degli stessi;
- b. i referenti o responsabili scientifici dei contraenti;
- c. finalità ed oggetto, con indicazione delle attività da svolgere, allegando eventuale progetto dettagliato delle attività;
- d. eventuali finanziamenti o corrispettivi, con specificazione espressa se al netto o comprensivi di IVA se dovuta;
- e. eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dai contraenti, utili allo svolgimento dell'attività;
- f. eventuali oneri e/o costi a carico dell'Università;
- g. condizioni di pagamento, in caso di rapporto oneroso, indicando tempi e modi di erogazione del finanziamento, del contributo o di pagamento del corrispettivo;
- h. la riserva per l'Università, nei rapporti di ricerca e consulenza, della proprietà dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività convenute, salva diversa pattuizione in funzione delle condizioni del contratto e della rilevanza dell'apporto di ciascuno dei contraenti;
- i. l'impegno a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università, fatti salvi specifici accordi fra le parti, nel presupposto che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva. Il Contraente non può essere autorizzato, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'Università per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con l'Università, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione;
- j. l'individuazione, laddove essenziale in ragione dell'oggetto del rapporto, dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 – T.U. in materia di sicurezza sul lavoro;
- k. responsabilità ed eventuale copertura assicurativa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

- l. decorrenza e durata del rapporto, che deve essere certa, con esclusione della clausola del rinnovo tacito, prevedendo, comunque, la risoluzione nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per due anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa;
- m. facoltà di recedere e possibilità di risoluzione consensuale, considerando eventualmente, in ragione della tipologia delle attività convenute, che queste abbiano effetto per l'avvenire e non incidano sulla parte del rapporto già eseguita o ancora in esecuzione;
- n. clausola sul trattamento dei dati personali stabilendo, comunque, che: l'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al rapporto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto in essere;
- o. per la risoluzione di eventuali controversie, in caso di impossibilità di amichevole composizione tra le parti, la competenza è del Foro di Palermo o altro convenuto tra le parti.

TITOLO II
PROCEDURE STIPULA E RINNOVO

Art. 4 – Proposta di stipula

1. La proposta di stipula di convenzioni, di contratti, di accordi quadro e di intese è inoltrata presso la Struttura competente in relazione all'oggetto del rapporto che si vuole porre in essere (ricerca, didattica, servizi agli studenti, tirocini, consulenza, ecc.), sulla base delle attribuzioni poste dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti, dalle disposizioni degli Organi di Governo e dall'Organigramma d'Ateneo.
2. Nel caso di proposte provenienti da Strutture universitarie, al fine di consentire alla Struttura, competente *ratione materiae*, di svolgere la pertinente attività istruttoria, la proposta deve essere accompagnata da quanto segue:
 - a. relazione della struttura proponente sull'attività da svolgere nell'ambito del rapporto, con la quale si esprimano la rilevanza dei costi/benefici, gli oneri diretti e/o indiretti, e i requisiti indicati dall'art. 53 del Regolamento Generale d'Ateneo:
 - a.1 che gli scopi da perseguire siano congrui con le finalità istituzionali dell'Università;
 - a.2 che l'oggetto del rapporto sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Università ed al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - a.3 l'esistenza nell'Università di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - a.4 che gli atti relativi ai rapporti da porre in essere siano stati approvati dagli organi delle strutture interessate;
 - a.5 che lo sviluppo del rapporto consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e;
 - b. espressa indicazione da parte della Struttura dei propri obiettivi istituzionali, della fattibilità dell'oggetto del rapporto e del referente o responsabile scientifico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

- c. bozza di convenzione in formato elettronico;
 - d. provvedimento del competente organo della struttura che approvi:
 - d.1 il testo e la stipula dell'atto relativo al rapporto;
 - d.2 l'eventuale piano di utilizzo del finanziamento o ripartizione del corrispettivo secondo le norme di riferimento;
 - d.3 l'eventuale ricorso a consulenze esterne con espressa e motivata giustificazione;
 - d.4 la proposta del responsabile del contratto e/o referente scientifico di cui al punto b).
 - d.5 Nel caso in cui il rapporto coinvolga un Centro Interuniversitario, occorre l'approvazione, oltre che del Comitato Scientifico, del Consiglio del Dipartimento ospitante la sede amministrativa.
 - e. adeguata documentazione di presentazione dell'altro contraente. Se la controparte è un ente privato, occorre presentare la seguente documentazione:
 - e.1 Atto Costitutivo;
 - e.2 Statuto;
 - e.3 Curriculum;
 - e.4 Rappresentante Legale e Governance;
 - e.5 all'occorrenza, anche Bilanci, Visura Camerale, eccetera;
 - f. indicazione delle modalità e dei criteri seguiti ai fini dell'individuazione e della scelta del contraente, nonché indicazione dell'atto da cui si evinca la volontà di quest'ultimo alla stipula: verbale degli organi competenti, dichiarazione, altro.
3. Nel caso di proposte provenienti da Soggetti proponenti, che, nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 1, intendano stipulare rapporti con l'Università, al fine di consentire alla struttura, competente *ratione materiae* di svolgere la pertinente attività istruttoria, la proposta deve essere accompagnata da quanto segue:
- a. le motivazioni, la natura dell'oggetto, delle attività e delle prestazioni che si intendano convenire;
 - b. gli elementi dell'atto e le condizioni del rapporto, tenuto comunque conto delle prescrizioni del presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 3, comma 4;
 - c. eventuale progetto dell'atto anche in formato word.
 - d. copia atto costitutivo e statuto;
 - e. curriculum del soggetto proponente;
 - f. richiesta del legale rappresentante o di persona con opportune deleghe a stipulare il rapporto con l'Università eventualmente accompagnata da deliberazione, adottata dagli organi statutariamente competenti;
 - g. copia documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;
 - h. ogni ulteriore informazione utile ai fini dello svolgimento delle attività che si intendono pattuire.
4. Nel caso in cui il rapporto sia di competenza di una struttura dipartimentale (cfr. art. 28 – comma 2 – lettera e - dello Statuto) o di altra struttura di Ateneo, la proposta deve essere indirizzata al relativo Responsabile. Nel caso invece, il rapporto sia di competenza di una struttura dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo, la proposta, con allegata la suddetta documentazione, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore, presso la Struttura Amministrativa competente *ratione materiae*.

Art. 5 – Istruttoria e stipula



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

1. La competente Struttura, ricevuta la proposta nella forma di cui all'art. 4, procede all'attività istruttoria e, rilevata la sussistenza delle prescritte condizioni, sottopone il progetto di deliberazione al competente organo di governo. Dopo l'approvazione, la stessa Struttura cura gli adempimenti per la stipula del rapporto e, perfezionato l'atto, lo trasmette: al proponente ed al referente e/o responsabile scientifico; agli Uffici o Strutture eventualmente coinvolte o interessate; all'Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti di cui all'art.47 del vigente Statuto d'Ateneo, secondo quanto previsto da tale norma e dall'art. 9 del presente Regolamento.
2. Le proposte di competenza del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte al preventivo parere del Senato Accademico se riguardanti materie relative alla didattica ed alla ricerca, all'orientamento e ai servizi agli studenti.

Art. 6 – Rinnovo o proroga

1. In caso di rinnovo o proroga di un contratto, convenzione, accordo o intesa, da effettuare solo prima della naturale scadenza, i proponenti devono trasmettere alla Struttura competente una relazione che descriva i risultati raggiunti e le attività che si prevede di continuare a svolgere.

TITOLO III
SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI E POTERI DI FIRMA

Art. 7 – Subordinazione dell'efficacia

1. L'Università può sottoscrivere lettere o dichiarazioni d'intenti, intese e manifestazioni d'interesse anche in assenza della preventiva approvazione degli Organi Collegiali.
2. Tali sottoscrizioni, tuttavia, presuppongono che:
 - a. l'interesse verso l'oggetto dei rapporti che potranno derivarne e questi ultimi siano compatibili con i principi e le finalità istituzionali dell'Università;
 - b. i rapporti nascenti non abbiano carattere vincolante per l'Università e non comportino la contestuale assunzione di oneri finanziari;
 - c. l'assunzione di ogni impegno, onere, obbligo e conseguente attività o accordo attuativo siano subordinati all'approvazione dei competenti organi di governo dell'Università.
3. In presenza di ragioni di urgenza, anche in assenza della preventiva approvazione degli Organi Collegiali, l'Università, può stipulare accordi, contratti, convenzioni e intese che:
 - a. non comportino oneri finanziari per l'Ateneo;
 - b. il cui oggetto e le cui parti siano compatibili con i principi istituzionali dell'Università.
4. L'efficacia e gli effetti di tali rapporti sarà comunque subordinata alla successiva approvazione degli Organi Collegiali dell'Ateneo.

Art. 8 – Firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

1. Gli atti, relativi ai rapporti le cui procedure di stipula sono disciplinate dal presente regolamento, sono di norma sottoscritti:
 - a. dal Rettore ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. g), del vigente Statuto d'Ateneo;
 - b. dai Direttori dei Dipartimenti, giusta il combinato disposto dell'art. 28, comma 2 lett. e), ed art. 30, comma 1 lett. d), del vigente Statuto d'Ateneo.
2. Nelle ipotesi espressamente previste dallo Statuto e da Regolamenti dell'Università o da apposito atto di delega del Rettore, la stipula degli atti è attribuita al Presidente della Scuola di Medicina, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori delle Scuole di Specializzazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed al personale di categoria EP (Elevata Professionalità) Responsabile di Servizi o Settori.

TITOLO IV
TRASPARENZA E MONITORAGGIO

Art. 9 – Osservatorio sulle Convenzioni e sui contratti

1. Le Strutture competenti, perfezionata la stipula, provvedono, ai fini delle attività di cui all'art. 47 del vigente Statuto d'Ateneo, a trasmettere all'Osservatorio sulle Convenzioni e sui Contratti:
 - a. copia dell'atto sottoscritto dalle parti, in formato pdf;
 - b. scheda, in formato pdf e word, nella quale sono sinteticamente riportati le seguenti informazioni sul rapporto:
 - b.1 qualificazione (convenzione, contratto, accordo, altro);
 - b.2 oggetto;
 - b.3 ambito;
 - b.4 indicazione delle parti;
 - b.5 struttura/Soggetto Proponente;
 - b.6 struttura competente attività istruttoria;
 - b.7 numeri e date deliberazioni assunte dai competenti organi d'Ateneo (consiglio di Dipartimento, S.A., C di A., ecc.);
 - b.8 data stipula;
 - b.9 durata;
 - b.10 scadenza;
 - b.11 struttura/e responsabile/i dell'esecuzione;
 - b.12 referente/responsabile scientifico;
 - b.13 entrate: finanziamento o corrispettivo, eventuali risorse aggiuntive;
 - b.14 eventuali oneri;
2. Ne caso di rapporti aventi ad oggetto prestazioni conto terzi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto Terzi, emanato con D.R. n. 1863 del 2019, le strutture che hanno posto in essere rapporti di collaborazione in ambito commerciale con committenti pubblici o privati devono trasmettere, all'Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti, la copia dell'atto sottoscritto dalle parti, della delibera di approvazione di tali atti, delle tariffe e dei corrispettivi relativi alle prestazioni di che trattasi, nonché della ripartizione dei fondi. Le strutture devono compilare e trasmettere una scheda riportante le informazioni di cui alle lettere a, b, c, d, f del comma 1 dell'art.2 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 10 – Pubblicazione

1. L'Osservatorio provvede, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. c), a pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni, accordi e intese. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 11 – Norme transitorie

1. Tutte le norme in contrasto con presente Regolamento sono abrogate.
2. Sono fatte salve, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le procedure di approvazione e stipula già poste in essere.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti norme e disposizioni vigenti in materia:
 - a. dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
 - b. del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo;
 - c. del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
 - d. del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi;
 - e. delle norme del Codice Civile.

Art. 13 - Abrogazione di norme

1. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono le disposizioni del Regolamento emanato con D.R. n. 1330 del 2014.

Art. 14. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. La pubblicità avviene mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo.”

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari